

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE “FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA”
AREA “GESTIONE ALBI E REGISTRI PROMOZIONE E SOSTEGNO ORGANISMI PRIVATI”

Istruzioni per la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato

NOTE ESPLICATIVE
ALLA DOCUMENTAZIONE

1) DOMANDA

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal rappresentante legale della associazione.

Se la nomina del rappresentante legale non risulta dall’atto costitutivo, deve essere esibito il verbale della assemblea nel corso della quale è stato provveduto alla attribuzione dei poteri.

Nel caso di filiazioni regionali di organizzazioni costituite ed operanti al di fuori del Lazio che siano prive di autonomia funzionale ed istituzionale, i “responsabili”, per potere validamente sottoscrivere la domanda di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio, devono essere muniti di specifico mandato.

La copia del verbale di nomina del rappresentante legale firmatario della domanda come dell’atto di conferimento del mandato di cui si è detto, deve essere autenticata.

2) ATTO COSTITUTIVO, STATUTO/ACCORDO DEGLI ADERENTI

L’atto costitutivo e lo statuto ovvero l’accordo degli aderenti devono essere trasmessi in copia autentica ovvero formalizzati con scrittura privata registrata.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’articolo 3, comma 3, della L.R. 29/1993 prescrive che gli statuti o gli accordi degli aderenti devono prevedere espressamente:

- a) l’assenza di fini di lucro;
- b) la democraticità delle strutture;
- c) la elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- e) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
- f) l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti ora elencati è motivo di rigetto della domanda di iscrizione.

3) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’

La relazione sull’attività svolta e da svolgere deve essere rigorosamente redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal rappresentante legale.

4) POLIZZA ASSICURATIVA

L'assicurazione dei soci e degli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 2, comma 4) è un requisito dell'associazione di volontariato in quanto tale, che deve sussistere perché questa possa concretamente operare.

Tale requisito, pertanto, è indispensabile anche ai fini della iscrizione nel registro regionale.

Ciò spiega la necessità che a corredo della domanda sia fornita copia della relativa polizza.

Sovente si verifica il fatto che vengono presentate polizze stipulate da organizzazioni operanti al di fuori della Regione che non consentono di accertare se le relative condizioni siano valide oltre che per i volontari operanti nella Regione Lazio e che i nominativi di questi sono stati iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Industria del 14.2.1992 (modificato con D.M. del 16.11.1992).

In ogni caso, se non sia stata inserita nella domanda di iscrizione, deve essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, che l'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 2, comma 4, della L.R. 28.6.1993, è stato assolto secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministro dell'Industria del 14.2.1992, come modificato con D.M. del 16.11.1992, in particolare per quanto concerne gli adempimenti prescritti dall'articolo 3.

5) AUTORIZZAZIONI VARIE

Lo svolgimento di talune attività (ad esempio, nel campo sanitario, per il trasporto infermi, per i servizi residenziali ecc.) è condizionato dalla normativa vigente nel settore di intervento considerato al possesso di specifiche autorizzazioni.

Lo stesso dicasi per le abilitazioni necessarie per l'uso dei mezzi di soccorso o per il possesso di certificazione medica per il personale destinato ad operare nella struttura sanitaria.

Alla domanda di iscrizione deve, pertanto, essere allegata copia delle autorizzazioni di che trattasi.

La mancanza di esse – la quale comporta, ovviamente, l'impossibilità per la associazione di operare nei campi di intervento soggetti al regime autorizzatorio – è motivo di rigetto della domanda di iscrizione.

6) SCHEDA INFORMATIVA

Deve essere accuratamente redatta in tutte le parti che interessano ciascuna organizzazione e con la massima precisione per quanto concerne la indicazione dell'area di intervento e della tipologia di intervento.

La scheda informativa, per il fatto di fornire un quadro esaustivo della situazione organizzativa e funzionale della organizzazione che avanza domanda di iscrizione nel registro regionale, semplifica al massimo il lavoro istruttorio ed accelera i tempi di definizione della pratica consentendo, anche, di ovviare alla necessità di spezzare il procedimento con richieste di carattere interlocutorio.

Essa costituisce elemento integrante degli atti di procedura.

E' della massima importanza che da parte della organizzazione si ponga la maggior cura possibile nella completezza e nella precisione della resa delle notizie richieste con la scheda in questione sia per facilitare l'aggiornamento della materia con sistemi informatici sia per disegnare un quadro completo delle potenzialità delle organizzazioni di volontariato nei vari settori di intervento.